

— condannare il titolare del marchio comunitario contestato a sopportare tutte le spese future di tale procedimento e a rimborsare al ricorrente le spese da esso finora sostenute per l'appello.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «BLUE JEANS GAS» per beni delle classi 3, 9, 14 e 25 – marchio comunitario registrato n. 305050.

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: il ricorrente.

Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la motivazione addotta per la domanda di dichiarazione di nullità si fonda, da un lato, sull'applicazione degli articoli 53, paragrafo 1, lettere a) e c), 8, paragrafo 1, lettera b), 53, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, e, dall'altro, sulle registrazioni francesi nn. 1594704 e 1627459 dei marchi figurativi «-GAS- BIJOUX» e «BIJOUX -GAS-» per beni delle classi 14 e 25.

Decisione della divisione di annullamento: annullamento parziale del marchio comunitario.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di annullamento, annullamento parziale del marchio comunitario e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità.

Motivi dedotti:

Violazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (nuovo articolo 57, paragrafo 3) e della regola 22, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 2868/95; violazione dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 40/94 e dell'articolo L714, paragrafo 5, lettera b), del codice francese della proprietà intellettuale; violazione dell'articolo 73 del regolamento n. 40/94 (nuovo articolo 75), in quanto la commissione di ricorso ha commesso diversi errori di diritto e di valutazione per quanto riguarda la prova dell'uso del marchio anteriore nella classe 25.

Errata applicazione degli articoli 52, paragrafo 1, lettera a), e 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e violazione dell'articolo 53 del regolamento n. 40/94 e delle disposizioni del diritto francese, articoli 2262 del Code Civil e L714, paragrafo 3, del codice francese della proprietà intellettuale, in quanto la valutazione del rischio di confusione effettuata dalla commissione di ricorso è erranea.

Violazione dell'articolo 74 del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha statuito *ultra petita*, pronunciandosi in merito al confronto tra beni della classe 14, il che non costituiva l'oggetto del ricorso di cui era investita.

Violazione dell'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso, dopo aver deciso di esercitare le competenze della divisione di annullamento, non era legittimata a limitare la propria verifica al solo diritto anteriore risultante dal marchio n. 1594704, né a rinviare la causa alla divisione di annullamento affinché statuisse sugli altri diritti dedotti, che erano già stati oggetto di verifica.

Impugnazione proposta il 28 febbraio 2012 da Willem Stols avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 13 dicembre 2011, causa F-51/08 RENV, Stols/Consiglio

(Causa T-95/12 P)

(2012/C 126/43)

Lingua processuale: ilfrancese

Parti

Ricorrente: Willem Stols (Halsteren, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues, A. Blot e C. Bernard-Glanz)

Controinteressato nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare la presente impugnazione ricevibile;
- annullare la sentenza pronunciata il 13 dicembre 2011 dalla Prima Sezione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea nella causa F-51/08 RENV;
- accogliere le conclusioni da lui presentate in primo grado;
- condannare il Consiglio alle spese delle due istanze.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla circostanza che il TFP, nell'esaminare il primo motivo sollevato in primo grado relativo alla violazione dell'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e ad un errore manifesto di valutazione, avrebbe violato il diritto dell'Unione:

- utilizzando un criterio non previsto dall'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto (v. punti 46 e 47 della sentenza impugnata);
- motivando la sua sentenza in modo insufficiente e rimettendo in causa l'inquadramento in due gruppi di funzioni previsto all'articolo 5 dello Statuto (v. punti 52-54 della sentenza impugnata) e

— viziando la sua motivazione per un'inesattezza materiale e dando un'errata lettura del criterio delle lingue indicato all'articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto (v. punti 50 e 51 della sentenza impugnata).

2) Secondo motivo, vertente sulla circostanza che il TFP, nell'esaminare il secondo motivo relativo alla violazione dell'articolo 59, paragrafo 1, dello Statuto e alla violazione del principio di non discriminazione, avrebbe adottato una conclusione necessariamente viziata in diritto, in quanto ha respinto il secondo motivo come inoperante dal momento che il primo motivo era infondato, laddove avrebbe commesso diversi errori di diritto nel concludere che il primo motivo fosse infondato (v. punti 59 e 60 della sentenza impugnata).

Ricorso proposto il 7 marzo 2012 — Spagna/Commissione

(Causa T-109/12)

(2012/C 126/44)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della Commissione C(2011) 9992, del 22 dicembre 2011, recante riduzione del concorso finanziario del Fondo di coesione ai seguenti progetti: «Azioni da svolgere nell'ambito dello sviluppo della 2^a fase del piano generale di gestione dei residui solidi urbani della Comunità autonoma dell'Estremadura» (CCI n. 2000.ES.16.C.PE.020); Emissari: «Bacino medio Getafe e bacino inferiore dell'Arroyo Culebro (bacino del Tago-risanamento)» (CCI n. 2002.ES.16.C.PE.002); «Riutilizzo di acque depurate per l'irrigazione di zone verdi a Santa Cruz de Tenerife» (CCI n. 2003.ES.16.C.PE.003) e «Assistenza tecnica per lo studio e la redazione del progetto di ampliamento e approvvigionamento idrico della Mancomunidad [consorzio di comuni] de Algodor» (CCI n. 2002.ES.16.C.PE.040);

— condannare l'istituzione convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione del paragrafo 3 dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1386/2002 della Com-

missione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie ⁽¹⁾, essendo trascorsi più di tre mesi tra l'udienza e la decisione.

2) Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo H dell'Allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione ⁽²⁾, per essersi avvalsa del procedimento ivi previsto senza aver effettuato le necessarie verifiche.

3) Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo H dell'Allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, per mancanza di controlli che invalidino le relazioni di fine progetto.

4) Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo H dell'Allegato II al regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, non essendo stata riscontrata l'esistenza di irregolarità.

5) Quinto motivo, vertente sulla mancata considerazione del principio del legittimo affidamento, in relazione al progetto CCI n. 2000.ES. 16.C.PE.020, in quanto la Commissione ha utilizzato, rispetto allo stesso, criteri contenuti in un documento (Gli orientamenti sulle rettifiche finanziarie relative ai contratti pubblici, presentati agli Stati membri durante la riunione del Comitato di coordinamento dei fondi del 28 novembre 2007) che non era stato reso pubblico all'epoca in cui le autorità spagnole hanno presentato la documentazione del saldo, bensì 29 mesi dopo.

⁽¹⁾ GU L 201, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 130, pag. 3; modificato dal regolamento (CE) n. 1264/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, GU L 161, pag. 57.

Ricorso proposto il 27 febbraio 2012 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio

(Causa T-110/12)

(2012/C 126/45)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticococha e J. Iriarte Ángel)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea